

---

LAURA CAPONETTO

Università Vita-Salute San Raffaele

[lauracaponetto@gmail.com](mailto:lauracaponetto@gmail.com)

---

# FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO FEMMINISTA, ATTI LINGUISTICI E RIDUZIONE AL SILENZIO

---

## abstract

*In anni recenti, la teoria degli atti linguistici di Austin è stata impiegata in ambito di filosofia del linguaggio femminista per dar corpo alla nozione di riduzione al silenzio, messa originariamente in campo da MacKinnon nel quadro del dibattito su pornografia e censura. L'idea, sostenuta da più voci, è che certi materiali pornografici contribuiscano a creare un clima comunicativo ostile alle donne, che impedisce loro di compiere certi atti illocutori – primo fra tutti, l'atto del rifiuto di avances sessuali. Nel presente lavoro, metto a confronto due declinazioni della nozione di riduzione al silenzio, offerte rispettivamente da Hornsby e Langton e da McGowan. Offro, inoltre, un'analisi inedita del rifiuto che inficia parzialmente la proposta di McGowan. L'obiettivo è quello di fornire uno spaccato di come la teoria austriana possa essere adoperata, a mo' di "cassetta degli attrezzi", per portare alla luce forme di ingiustizia discorsiva passate largamente inosservate.*

---

## keywords

*filosofia del linguaggio femminista, atti linguistici, riduzione al silenzio, rifiuto, autorità*

**1. Filosofia del linguaggio femminista: temi e strumenti**

Nell'arco degli ultimi trent'anni, la filosofia del linguaggio femminista ha mosso i primi passi, è cresciuta e si è consolidata in quello che oggi è un settore disciplinare dotato di una fisionomia specifica, al crocevia tra filosofia del linguaggio e studi di genere.

Nelle sue prime fasi, la disciplina (che, strettamente parlando, non poteva ancora essere definita tale, mancando di uno statuto autonomo) assume carattere prevalentemente negativo. Molti lavori iniziali prendono le mosse dalla critica alla presunta neutralità del linguaggio, reinterpretato come deposito di disuguaglianze sociali e asimmetrie di genere. Obiettivo comune di autrici come Deborah Cameron, Janice Moulton e, più recentemente, Penelope Eckert e Sally McConnell-Ginet (per citarne solo alcune) è stato quello di svelare il sessismo inscrito nel linguaggio e quindi reclamarne azioni di riforma. Si pensi alle proposte, avanzate a partire dai primi anni Ottanta, di riforma degli usi solo apparentemente neutrali del pronome maschile ('lui', 'egli') per riferirsi a soggetti di cui non si conosce l'identità di genere o di sostantivi come 'uomo' o 'uomini' per riferirsi agli esseri umani in generale (donne incluse). Si tratta di proposte oggi accolte da buona parte della ricerca scientifica in lingua inglese: l'APA (*American Psychological Association*), per fare un esempio autorevole, ha introdotto delle linee guida per un linguaggio senza pregiudizi ("bias-free"). Tra le "buone pratiche", si raccomanda di evitare l'uso generico dei pronomi di genere 'he' e 'she'; in alternativa, si consiglia di riformulare gli enunciati in oggetto al plurale o sostituire il pronome con un sostantivo come 'person' o 'individual' – laddove ciò non fosse possibile, si ammette l'uso della formula mista 'he or she'. Si suggerisce inoltre l'uso del pronome plurale 'they' per riferirsi a soggetti singolari che preferiscano non essere associati al genere maschile né al genere femminile<sup>1</sup>.

In anni recenti, agli obiettivi critici della prima filosofia del linguaggio femminista si sono affiancati programmi di ricerca positivi. Nella filosofia analitica del linguaggio, in prima battuta criticata poiché ritenuta espressione di una prospettiva teorica maschile e individualista, molte autrici hanno rintracciato risorse utili al progetto femminista e ai suoi scopi di emancipazione. Tra queste, un ruolo chiave è tuttora svolto dalla teoria degli atti linguistici di John Austin (1962), che è stata sfruttata in maniera inedita per gettar luce sulla

---

<sup>1</sup> "Respect people's preferences; call people what they prefer to be called [...]; you may need to ask your participants which designations they prefer, particularly when preferred designations are being debated within groups" (*APA Publication Manual*, 2010, p. 72).

dimensione politica del linguaggio – e su come il linguaggio costituisca uno dei luoghi cardine dell’oppressione. Non solo deposito dunque, ma origine stessa di sessismo e discriminazione<sup>2</sup>. Tra le applicazioni più efficaci (e sorprendenti) della teoria austiniana spicca la difesa della controversa tesi anti-pornografia di Catharine MacKinnon a opera di Jennifer Hornsby e Rae Langton<sup>3</sup>. La pornografia, a detta di MacKinnon (1987, 1993), *riduce al silenzio* (“silences”) le donne e, in tal senso, rappresenta una grave violazione del loro diritto alla libertà di espressione. L’argomento, rapidamente dismissed da alcuni come confuso, indifendibile, se non palesemente falso<sup>4</sup>, è stato riletto da Hornsby e Langton (Hornsby 1993, 2014; Langton 1993, 2009; Hornsby & Langton 1998) alla luce della teoria di Austin – e reso filosoficamente plausibile. Dire che la pornografia riduce al silenzio le donne significa dire, in quest’ottica, che la pornografia svuota certi enunciati proferiti dalle donne del loro potenziale illocutorio. Pur consentendo loro di compiere atti locutori, la pornografia impedirebbe alle donne, in certe circostanze, di “fare cose con le parole”. In primo luogo, come vedremo a breve, rifiutare avances sessuali maschili.

La nozione di *riduzione al silenzio* (“illocutionary silencing”) messa in campo da Hornsby e Langton è stata ripresa ed elaborata da diverse autrici (si vedano, a titolo esemplificativo, Wieland 2007; Maitra 2009; Sbisà 2009; McGowan 2009, 2014) e assume oggi la veste di una nozione-cappello volta a raggruppare diverse tipologie di fallimento illocutorio<sup>5</sup>. Benché l’atto del rifiuto sia da tutte le autrici menzionate individuato come esempio paradigmatico di riduzione al silenzio, ben poco spazio è stato dedicato in letteratura a cosa significhi rifiutare. Che *tipo* di atto è il rifiuto? Quali sono le sue condizioni di successo? Quando dire “no” conta come un rifiuto? Va da sé che la risposta a questi e altri interrogativi simili sia fondamentale al fine di chiarire i meccanismi mediante i quali il rifiuto è o può essere ridotto al silenzio.

Il presente lavoro si ripropone, da un lato, di offrire un’analisi dell’atto del rifiuto e, dall’altro, di valutare una delle più recenti e interessanti riformulazioni della nozione di riduzione al silenzio: quella proposta da Mary Kate McGowan (2009). Così facendo, intendo fornire uno spaccato di come sia possibile adoperare la teoria degli atti linguistici come “cassetta degli attrezzi”, come insieme di strumenti per render conto di certe forme di ingiustizia passate largamente inosservate. In particolare, per render conto di come le parole di alcuni siano ingiustamente e sistematicamente private di forza in virtù della sola identità sociale di chi le proferisce.

L’articolo è strutturato come segue. Dopo aver introdotto la tesi anti-pornografia di MacKinnon (§ 2) e la lettura in chiave austiniana fornita da Hornsby e Langton (§ 2.1), presento la nozione di riduzione al silenzio per com’è stata caratterizzata da McGowan. Nella prospettiva di McGowan, la riduzione al silenzio si lega a doppio filo al mancato riconoscimento dell’autorità del parlante: le donne non riuscirebbero a rifiutare le avances sessuali maschili poiché sistematicamente ritenute prive di autorità (persino sul proprio corpo) (§ 2.2). Passo poi ad analizzare l’atto del rifiuto (§ 3). Come risulterà evidente, il rifiuto è un atto di “secondo turno”, un atto felice solo se eseguito in risposta a un altro

---

2 Per un’introduzione alla filosofia del linguaggio femminista, si veda Saul & Diaz-Leon (2017). Un’accurata indagine sui legami tra linguaggio e genere è invece contenuta in Bianchi (2009).

3 La nozione austiniana di *performatività*, insieme con la distinzione tra illocuzione e perlocuzione, è stata ripresa anche da Judith Butler (1990, 1997) nella sua riflessione sull’identità di genere come costruzione sociale e culturale. Su tale riflessione, che va ben al di là della filosofia del linguaggio, investendo gli ambiti della metafisica dei generi e della filosofia pratica, non ci soffermeremo. Per una discussione critica del pensiero di Butler, si veda Salih (2002).

4 Si vedano, per esempio, le reazioni all’argomento di MacKinnon contenute in Parent (1990) e Dworkin (1991).

5 Per un’elaborazione di quest’idea, si vedano Caponetto (2016) e McGowan (2017).

(una richiesta, un'offerta, un invito) precedentemente compiuto dall'interlocutore (§ 3.1). Il rifiuto si configura come un "atto autoritativo" – ovvero un atto che necessita dell'autorità del parlante sul dominio rilevante – *solo se* eseguito in risposta a una richiesta di permesso. In caso contrario, l'atto può essere felicemente compiuto pur in assenza dell'autorità del parlante (§ 3.2). Sulla scorta dell'analisi condotta, nell'ultima sezione metto in luce due importanti debolezze della proposta di McGowan. La prima è di natura etica: interpretare, come fa McGowan, le avances sessuali maschili come richieste di permesso e i "no" delle donne come atti autoritativi significa presupporre un modello di sessualità "a senso unico", che vede l'uomo come soggetto desiderante e agente e priva ingiustamente le donne di *sexual agency*. La seconda ha invece a che fare con la coerenza interna della proposta: se nel fare avances sessuali gli uomini compiono tipicamente richieste di permesso, allora – avrò modo di spiegare perché – non si dà il caso che questi non riconoscano l'autorità delle donne sul proprio corpo, in contraddizione con quanto sostenuto da McGowan (§ 4).

## 2. Pornografia e atti linguistici

La pornografia<sup>6</sup> non è oscena o sconveniente ai fini del pubblico decoro. Non va osteggiata perché immorale, come si sente spesso reclamare in ambienti conservatori. Piuttosto, va contrastata perché *riduce al silenzio le donne*, ledendo il loro diritto alla libertà di espressione. È questo il noto argomento anti-pornografia elaborato da MacKinnon a metà degli anni Ottanta. L'argomento, lo dicevamo, ha sin da subito attratto numerose critiche, ma anche dato il via a una feconda linea interpretativa inaugurata da Hornsby e Langton con l'intento di affinare la tesi e renderla immune alle critiche di implausibilità. L'interpretazione, di ispirazione austiniiana, si impernia sull'idea che la pornografia riduca (o possa ridurre<sup>7</sup>) al silenzio le donne in un senso ben preciso: ostacolando nel compimento di certi atti illocutori – per esempio, l'atto del rifiuto di avances sessuali<sup>8</sup>. La nozione filosofica chiave è qui quella di illocuzione, che Austin contrappone a locuzione e perlocuzione. Vediamo brevemente cosa si intende per atto illocutorio e quali sono le condizioni da soddisfare perché un atto entri in vigore.

### 2.1. Riduzione al silenzio e uptake

Il nucleo della teoria degli atti linguistici di Austin può essere riassunto nello slogan *proferire enunciati equivale a compiere atti*. L'atto linguistico è per Austin unitario, ma, a seconda dell'aspetto considerato, può essere descritto come atto *locutorio* o atto *di* dire qualcosa (proferimento di un enunciato sintatticamente ben formato e dotato di significato), atto *illocutorio* o atto che si compie *nel* dire qualcosa (azione compiuta attraverso il proferimento dell'enunciato), atto *perlocutorio* o atto che si compie *col* dire qualcosa (conseguenze non convenzionali dell'enunciato proferito). Ogni aspetto dell'atto è soggetto a determinati difetti, che possono causarne il fallimento. Concentriamoci sull'aspetto illocutorio, che è quello più rilevante ai fini della delucidazione della proposta di Hornsby e Langton. Secondo Austin, l'atto illocutorio fallisce (è "nullo") se non sono soddisfatte certe condizioni di

6 Il termine 'pornografia', nell'uso di MacKinnon (1987, p. 176), non si riferisce all'intero insieme dei materiali comunemente etichettati come pornografici, ma a un suo sottoinsieme proprio, formato da tutti e soli quei materiali (tipicamente rivolti a un pubblico maschile eterosessuale) che subordinano le donne, raffigurandole alla stregua di oggetti sessuali e in scenari particolarmente degradanti. Nel corso del presente lavoro, il sostantivo 'pornografia' e i suoi derivati aggettivali vengono sempre usati in questo senso ristretto.

7 L'obiettivo di Hornsby e Langton è quello di mostrare la plausibilità filosofica della tesi di MacKinnon, non la verità della stessa – compito, quest'ultimo, di natura empirica. (Per alcuni risultati sperimentali a parziale supporto della tesi di riduzione al silenzio si vedano Milburn *et al.* (2000) e Malamuth *et al.* (2011).)

8 Che ridurre qualcuno al silenzio illocutorio equivalga a violarne la libertà di espressione è materia di disputa. Per sostenere l'equivalenza occorre infatti impegnarsi a una visione della libertà di espressione come libertà di illocuzione oltretutto di locuzione, che non tutti sono disposti a sottoscrivere. Per una critica di questa concezione "ampia" della libertà di espressione si veda Dworkin (1991); una convincente risposta è contenuta in West (2003).

felicità. In particolare, si richiedono l'esistenza della procedura invocata e l'appropriatezza di persone e circostanze (condizioni che Austin classifica come "tipo A"), oltretutto la correttezza e la completezza dell'esecuzione della procedura ("tipo B"). A queste bisogna aggiungere la ricezione (*uptake*), introdotta come effetto comune a ogni atto illocutorio, ma trattata alla stregua di una condizione di felicità: Austin (1962, pp. 115-116) precisa infatti che un atto illocutorio può dirsi compiuto solo se l'ascoltatore ha effettivamente compreso il significato e la forza della locuzione proferita dal parlante.

Nel quadro delineato da Hornsby e Langton, la pornografia mette sistematicamente a repentaglio l'*uptake* di alcuni atti compiuti dalle donne, condannandoli al fallimento. Nella fattispecie, ostacola la corretta ricezione dei "no" che le donne proferiscono in risposta ad avances sessuali. La tesi si fonda sulla constatazione che spesso, in film e materiali pornografici di vario genere, quelli che cominciano come stupri sfociano poi in atti sessuali dai quali anche la donna trae godimento. Il suo iniziale rifiuto è presentato come una mera messa in scena allestita allo scopo di fingere pudore e, al contempo, accrescere l'eccitazione dell'uomo. Alcuni fruitori di pornografia potrebbero per questo non riconoscere il "no" delle loro potenziali partner come un rifiuto, ma interpretarlo come parte del gioco, come una strategia messa in atto per accrescere il desiderio maschile<sup>9</sup>. Ecco in che senso la donna è ridotta al silenzio illocutorio: può fisicamente dire "no" ma, in dati contesti, dicendo *no* non riuscirà a fare ciò che intende fare (ovvero rifiutare), poiché il suo atto verrà sistematicamente non recepito per com'è inteso<sup>10</sup>.

Prima di passare oltre, una breve sosta sulla condizione di sistematicità. Hornsby e Langton sostengono che certi enunciati proferiti dalle donne siano *sistematicamente* votati al fallimento. La condizione di sistematicità è costitutiva del fenomeno della riduzione al silenzio: si dà riduzione al silenzio solo se le parole di certi individui vengono svuotate di potenziale illocutorio *in maniera non idiosincratca*. Se un parlante proferisce un certo enunciato e il destinatario non ne coglie la forza perché, per esempio, ha le orecchie tappate, è ubriaco, distratto o incompetente nella lingua parlata dall'interlocutore, il fallimento illocutorio che ne consegue non costituirà un'istanza di silencing. Al contrario, se un parlante proferisce un certo enunciato e il destinatario non ne coglie la forza per via di credenze socialmente condivise che ostacolano o impediscono la ricezione, il fallimento illocutorio che ne consegue sarà un'istanza di silencing. Affinché il mancato *uptake* del rifiuto di una donna sia un esempio di riduzione al silenzio non si richiede, dunque, che *tutti* i "no" proferiti dalle donne in risposta ad avances sessuali vadano a vuoto. Piuttosto, si richiede che, quando ciò accade, non sia per ragioni meramente idiosincratciche, ma per via di false credenze e pregiudizi di genere che intralciano la comunicazione, rendendo per le donne particolarmente difficile compiere atti che avrebbero altrimenti compiuto con facilità.

Hornsby e Langton declinano la nozione di *silencing* nei termini di un sistematico fallimento illocutorio costituito dal mancato riconoscimento, da parte del destinatario, della forza con cui l'enunciato è proferito. A questa tipologia di riduzione al silenzio, McGowan ne affianca un'altra, derivante dal mancato riconoscimento, da parte del destinatario, dell'autorità del parlante. Da un lato, la riduzione al silenzio passa attraverso un fallimento nel processo di

## 2.2. Riduzione al silenzio e autorità dei parlanti

---

<sup>9</sup> La tesi è tanto più plausibile quanto più si abbassa l'età dei fruitori. Si veda in merito il report pubblicato nel 2013 dall'UK Office of the Children's Commissioner, che testimonia come la pornografia costituisca una delle principali fonti di "informazione" sul sesso (e su come ci si comporta nei contesti sessuali) per molti teenagers (Coy *et al.* 2013).

<sup>10</sup> Cfr. Langton, 1993, p. 321: "Sometimes 'no', when spoken by a woman, does not count as the act of refusal. The hearer fails to recognize the utterance as a refusal; uptake is not secured [...]. Since illocutionary force depends, in part, on uptake being secured, the woman fails to refuse".

uptake; dall'altro, attraverso un'indebita negazione di autorità. Nella prospettiva di McGowan, la pornografia riduce al silenzio le donne non solo o non tanto ostacolando la ricezione dei "no" che talvolta proferiscono, ma relegandole a creature-oggetto prive di qualsivoglia autorità, compresa quella sul proprio corpo. Così facendo, la pornografia priverebbe le donne dello status necessario per rifiutare. Ma ricostruiamo l'argomento di McGowan un passo per volta.

Innanzitutto, McGowan classifica il rifiuto come un *atto autoritativo* (*authoritative speech act*): un atto per poter compiere il quale il parlante deve godere di autorità su un certo dominio. Immaginiamo che un soldato semplice, rivolgendosi a uno degli ufficiali del proprio reggimento, dica

(1) Al mio tre, aprire il fuoco,

con l'intenzione di impartire un ordine. Immaginiamo, inoltre, che il destinatario riconosca l'intenzione illocutoria con cui (1) è proferito. In tal caso, benché l'uptake sia assicurato, l'atto "farà cilecca" (per usare il vocabolario austiniano), poiché il soldato non gode dell'autorità necessaria per ordinare all'ufficiale alcunché. Il tentativo del soldato viola una delle condizioni di felicità necessarie individuate da Austin: quella che prescrive l'appropriatezza di chi invoca la procedura in oggetto. Nel contesto immaginato, il soldato non è la persona appropriata per invocare la procedura dell'ordine. Ora, il rifiuto è, a detta di McGowan, simile a un ordine nella misura in cui può essere felicemente eseguito solo da chi abbia autorità sul dominio rilevante. Nel caso del rifiuto di avances sessuali, è necessario che il parlante abbia autorità sul proprio corpo. Chiaramente, ogni essere umano – *qua* persona – detiene un'autorità siffatta; tuttavia, certi uomini sembrano non ascriverne il possesso alle donne (o ad alcune donne). I materiali pornografici, continua McGowan, sono almeno in parte responsabili per questo: raffigurando le donne come meri strumenti per il piacere sessuale maschile, diffondono e alimentano l'odioso pregiudizio secondo cui i corpi delle donne sono a disposizione degli uomini, impedendo così alle prime l'esercizio di certe forme (discorsive e non) di autorità pratica<sup>11</sup>. In ciò che segue, offrirò un'analisi dettagliata dell'atto del rifiuto. Il rifiuto verrà definito come un atto illocutorio di "secondo turno", le cui caratteristiche – ivi inclusa l'autorità del parlante – variano col variare degli atti di "primo turno" cui il rifiuto, di volta in volta, risponde. Per valutare la coerenza filosofica della proposta di McGowan (secondo cui il rifiuto di avances sessuali costituisce un atto autoritativo) bisognerà allora chiarire, in sede preliminare, la natura illocutoria di un'avance sessuale tipo.

**3. Il rifiuto** Il rifiuto non compare tra gli atti illocutori classificati da Austin. Compare però nella tassonomia searliana. Scrivono in merito Searle e Vanderveken (1985, p. 195):

A refusal is the illocutionary denegation of an acceptance [...]. Strictly speaking, one can only accept or refuse a speech act that allows for the option of acceptance or refusal.

Il rifiuto – come l'accettazione, sua controparte illocutoria – non può essere compiuto in isolamento: perché un certo enunciato conti come un rifiuto, deve essere proferito in risposta a un atto (di natura interrogativa) precedentemente compiuto dal destinatario. Il rifiuto

<sup>11</sup> Cfr. McGowan, 2009, p. 492: "A woman says 'No' in response to sexual advances intending to refuse; the man recognizes her intention to refuse, but he falsely believes that she does not have the authority to do so. When this happens, she is silenced in my alternative sense". Una posizione analoga è adottata da Sbisà (2009).

è un'ilocuzione di “secondo turno” o, nel linguaggio dei teorici della conversazione, la seconda parte di una “coppia adiacente” (*adjacency pair*). Per “coppie adiacenti” si intendono quelle sequenze conversazionali costituite da due turni di parola adiacenti ordinati secondo un principio di rilevanza condizionale – ovvero tali che, dato il proferimento di un primo enunciato da parte di A, si renda rilevante o pertinente il proferimento di un secondo enunciato da parte di B (cfr. Levinson 1983, p. 306; Schegloff & Sacks 1973). Esempi di coppie adiacenti sono *domanda-risposta*, *saluto-saluto*, *lamentele-scuse*, e così via. Si noti che il rifiuto è una risposta appropriata<sup>12</sup> a diversi atti di primo turno: *offerte*, *inviti*, *proposte*, *richieste*. Al fine di tratteggiare un quadro completo di cosa significhi rifiutare, diamo una rapida occhiata alle possibili prime parti della coppia ...-rifiuto.

Se vogliamo far fare qualcosa a qualcuno, i mezzi illocutori a nostra disposizione sono molteplici. Esiste infatti un'ampia gamma di atti linguistici (cosiddetti *direttivi*, il cui scopo è quello di orientare la condotta altrui<sup>13</sup>. La scelta del mezzo è funzione del contesto. In certi contesti, possiamo apertamente ordinare a qualcuno di fare qualcosa o esigere che lo faccia; in altri, è invece appropriato proporre al nostro interlocutore di fare ciò che auspichiamo o chiedergli di farlo. *Ordini*, *pretese*, *proposte*, *richieste* sono tutte istanze di ciò che Mark Lance e Rebecca Kukla definiscono “appelli” (“calls”): atti illocutori alla seconda persona singolare o plurale che invitano una specifica risposta da parte del destinatario (o dei destinatari) (Lance & Kukla 2013). Gli appelli possono essere suddivisi in due macro-categorie: *appelli aperti* (o *interrogativi*), come offerte, inviti, proposte, richieste; e *appelli chiusi* (o *imperativi*), come comandi, ordini, pretese, e così via. L'output normativo degli atti afferenti all'una o all'altra categoria è profondamente diverso. Gli appelli chiusi obbligano il destinatario a fare ciò che gli è stato detto di fare; gli appelli aperti, invece, offrono al destinatario una ragione per agire, ma tale ragione non si configura come un obbligo. Ne segue che, a differenza degli appelli chiusi, gli appelli aperti lasciano al ricevente la possibilità di *rifiutare*. Tutti gli appelli invitano risposte comportamentali, ma solo gli appelli aperti invitano una risposta inerentemente illocutoria (di tipo accettazione o rifiuto). Per riagganciarci a quanto detto nel paragrafo precedente, gli appelli aperti costituiscono prime parti di coppie adiacenti, gli appelli chiusi no. Dato un ordine o un comando (felicitamente compiuti), nessuna risposta illocutoria è attesa o pertinente. L'unica risposta adeguata è l'obbedienza<sup>14</sup>.

Tipicamente, quando A proferisce un appello aperto, B non necessita di alcun tipo di autorità per rispondere come meglio crede. Supponiamo che il mio coinquilino mi chieda di lavare la pila di piatti ammonticchiati nel lavello. Per accettare o rifiutare non serve che io occupi alcuna posizione di autorità: posso farlo semplicemente in quanto destinataria dell'appello. Ciò vale anche nei casi in cui la relazione tra i parlanti è asimmetrica. Supponiamo che, nella Virginia di inizio Ottocento, Mr Woodall chieda a uno dei suoi schiavi di svolgere una certa mansione, precisandogli che si tratta di una mera richiesta e che può pertanto dire *no* senza temere ritorsioni. Se il padrone *chiede* (anziché *ordinare* per via indiretta) e rende le sue intenzioni sufficientemente manifeste, allora lo schiavo sarà libero di rifiutare se pur privo di

### 3.1. “Appelli” e atti linguistici di primo turno

### 3.2. Richieste di permesso e altri appelli “aperti”

---

<sup>12</sup> Il rifiuto è una risposta appropriata ma *dispreferita* a diversi atti di primo turno. Per la distinzione tra seconde parti preferite e dispreferite si veda Levinson (1983, p. 307).

<sup>13</sup> La classe dei direttivi è stata introdotta da John Searle e raggruppa buona parte degli esercitivi austiniiani non istituzionali. Cfr. Searle (1975).

<sup>14</sup> Uno può, chiaramente, rifiutarsi di obbedire. Dal punto di vista illocutorio, però, questo non costituisce un rifiuto, ma un annuncio di disobbedienza (un espressivo del tipo ‘Non ho intenzione di fare  $\phi$ ’). Alcune considerazioni in merito si trovano in Searle & Vanderveken (1985, p. 195).

qualsivoglia autorità sul suo interlocutore<sup>15</sup>. Simili considerazioni valgono per *proposte*, *offerte*, *inviti*: un parlante può accettarli o rifiutarli (esibendo, per motivi di cortesia, le ragioni del rifiuto) se è il destinatario dell'appello, ovvero soddisfa una mera condizione di pertinenza.

*Condizione di pertinenza*: un parlante è in diritto di accettare o rifiutare un appello aperto se e solo se ne è il destinatario (o ha ricevuto il beneplacito da parte del destinatario).

Ma questa è solo parte della storia. Ci sono infatti appelli aperti ai quali è possibile rispondere adeguatamente solo se si gode di una qualche forma di autorità. Si considerino gli enunciati che seguono:

- (2) Lavi i piatti, per favore?
- (3) Posso usare il tuo pc?

Nel proferire (2), A sta chiedendo a B di fare  $\varphi$ ; nel proferire (3), A sta chiedendo a B il permesso per fare  $\varphi$ . La prima è una *richiesta semplice*, la seconda è invece una *richiesta di permesso*. Si noti che, nel caso delle richieste semplici,  $\varphi$  non ricade sotto la giurisdizione di B (possiamo ipotizzare che A, in quanto coinquilino di B, abbia uguale accesso alla pila di piatti nel lavello); inoltre, in caso di risposta affermativa, l'azione rappresentata nella proposizione verrà svolta dal destinatario (B). Le richieste semplici sono direttivi searliani in senso proprio: atti con i quali il parlante tenta di far fare qualcosa al destinatario (nella fattispecie, lavare i piatti). Diverso è il caso delle richieste di permesso, che sono tali poiché  $\varphi$  ricade sotto la giurisdizione di B (nel nostro esempio, il computer è di proprietà di B e non di A); inoltre, in caso di risposta affermativa, l'azione rappresentata nella proposizione verrà svolta dal parlante (A). Le richieste di permesso sono direttivi *sui generis*, con cui il parlante tenta di far sì che il destinatario gli accordi un permesso affinché lui stesso possa in seguito fare qualcosa (si veda in merito Cowart 2004). Perché B possa felicemente rispondere "Sì" o "No" a (3), deve sì essere il destinatario dell'appello ma anche l'effettivo proprietario del pc. Supponiamo che A rivolga (3) a B indicando un pc che crede sia di B, ma che in verità è di proprietà di C. In una situazione siffatta, B non sarebbe legittimato a rispondere dal momento che il pc non ricadrebbe sotto la sua giurisdizione. Quando si tratta di rispondere a richieste di permesso, sembra allora che alla condizione di pertinenza sia da affiancare una condizione di autorità.

*Condizione di autorità*: un parlante è in diritto di accettare o rifiutare una richiesta di permesso solo se detiene autorità sul dominio rilevante (o è stato autorizzato a farlo da chi la detiene).

Facciamo il punto. Il compimento di un atto di rifiuto è vincolato al previo proferimento, da parte del destinatario, di un appello "aperto". Se l'appello è una richiesta semplice (o un atto simile, come una proposta, un invito o un'offerta), allora la felicità del rifiuto sarà subordinata al soddisfacimento di una semplice condizione di pertinenza. Se invece l'appello è una richiesta di permesso, la felicità del rifiuto dipenderà dal ricadere o meno dell'attività in

---

<sup>15</sup> Si vedano Kukla (2014, p. 455) e Green (2016) per la discussione di alcuni casi di *amplificazione illocutoria* ("illocutionary amplification") o silencing alla rovescia: casi in cui la posizione sociale dominante occupata dal parlante conferisce alle sue parole una forza maggiore rispetto a quella intesa. Nel nostro esempio, la posizione occupata da Mr Woodall potrebbe far sì che le sue parole vengano sistematicamente recepite come ordini dallo schiavo, anche quando sono intese come richieste e il parlante fa tutto ciò che è in suo potere per rendere manifesta la propria intenzione illocutoria.



oggetto sotto la giurisdizione di chi rifiuta. Le condizioni di felicità del rifiuto variano dunque col variare dell'atto di primo turno cui il rifiuto risponde. In particolare, il rifiuto si configura come un atto autoritativo solo se preceduto da una richiesta di permesso.

Ritorniamo al caso del rifiuto di avances sessuali e alla proposta di McGowan circa la riduzione al silenzio delle donne. Come abbiamo visto nel § 2.2, McGowan classifica il rifiuto come un atto autoritativo e sostiene che ad alcune donne sia negata la possibilità di rifiutare avances sessuali, poiché, a monte, è loro negata autorità sul proprio corpo. A sostegno del ruolo che l'autorità svolge ai fini della felicità del rifiuto (e del rifiuto di avances sessuali in particolare), McGowan presenta il seguente scenario ipotetico. Immaginiamo che Sally dica a Carl che Cindy non è disposta ad avere una relazione sessuale con lui. Anche nel caso in cui Sally convinca Carl a desistere, le sue parole non conteranno come un rifiuto. Diversamente, se è Cindy a comunicare a Carl di non voler fare sesso con lui, le sue parole contano come un chiaro rifiuto. Nella prospettiva di McGowan, quest'asimmetria si spiega alla luce del fatto che il rifiuto è un atto autoritativo – e Cindy possiede sul proprio corpo un'autorità che Sally, com'è ovvio, non ha.

#### 4. Alcune difficoltà

When Cindy says 'No' in response to Carl's sexual advances, Cindy sexually refuses exactly because she thereby denies Carl *permission to proceed*. Having authority over who has sexual access to her body, Cindy is here exercising that authority [...]. Sally cannot refuse on Cindy's behalf exactly because Sally lacks the requisite authority (McGowan 2009, p. 489, corsivo mio).

Da questo passaggio si evince come McGowan interpreti le avances sessuali come richieste di permesso – più precisamente, come richieste di accesso al corpo della persona cui ci si sta rivolgendo. Ciò è in linea con l'analisi condotta nel paragrafo precedente: un rifiuto necessita dell'autorità del parlante solo se preceduto da una richiesta di permesso. Ciononostante, sosterrò che l'interpretazione offerta da McGowan sia in ultima istanza da respingere poiché (i) presuppone un modello di sessualità assai problematico e (ii) espone la proposta dell'autrice al rischio di incoerenza.

Procediamo con ordine. Le richieste di permesso hanno comunemente a che fare con l'accesso a o l'uso di proprietà altrui, come in (3): per poter (essere in diritto di) usare il pc in oggetto A deve chiedere il permesso di B, che ne è il legittimo proprietario (e quindi la persona appropriata per accettare o rifiutare l'appello). A prima vista, queste considerazioni aderiscono senza grinze al caso delle avances sessuali: colui che approcci un'altra persona con l'intento di cominciare un rapporto sessuale non è in diritto di procedere oltre a meno che l'altro lo autorizzi a farlo, essendo il corpo di ciascuno sotto il proprio esclusivo controllo. L'analogia, però, non va molto lontano: nel caso del pc, A chiede a B il permesso per fare qualcosa che non coinvolge B direttamente (una volta ottenuto il permesso, A userà il pc *per conto suo*, per così dire); nel caso delle avances sessuali, invece, uno dei due chiede all'altro di fare qualcosa *insieme* (se l'altro acconsente, i due saranno impegnati in un'attività che coinvolge entrambi). Ritenere che, nel fare delle avances sessuali, uno avanzi delle richieste di permesso significa presupporre una visione delle relazioni sessuali in termini di *uso* da parte dell'uno del corpo dell'altro. Tipicamente, da parte dell'uomo del corpo della donna. In questa prospettiva, che fa da sfondo all'analisi di McGowan, il sesso è un'attività "a senso unico": è l'uomo a fare sesso con la donna, non viceversa – mentre le donne sono implicitamente ritratte come creature passive, prive di *sexual agency*.

Per lasciarsi, finalmente, tale modello alle spalle occorre reinterpretare le avances sessuali come tipi diversi di appelli aperti. Un buon candidato è l'atto di *proporre*: mentre le richieste

costituiscono tentativi di far fare qualcosa a qualcuno, le proposte rappresentano tentativi di coinvolgere l'altro in un'attività condivisa (cfr. Walton 2006). Occorre precisare che la presenza dell'elemento collaborativo, che pure è distintivo delle proposte, non ci garantisce che l'atto sia solo e tutto una proposta. Poniamo che *A* sappia che *B* ha appena ricevuto in regalo un enorme puzzle il cui completamento richiede parecchie ore di lavoro. *A* chiede a *B*:

(4) Lo componiamo assieme?

Mediante il proferimento di (4), *A* compie insieme una richiesta di permesso e una proposta. Chiede a *B* di poter avere accesso a una sua proprietà (richiesta di permesso) e, al contempo, lo invita a fare qualcosa insieme (proposta). Si noti che, nel caso in cui il puzzle fosse stato di proprietà di *A* (e non di *B*), lo stesso enunciato avrebbe costituito una semplice proposta (e non anche una richiesta di permesso). Ora, uno potrebbe interpretare le avances sessuali come proposte che implicano richieste di permesso, alla stregua di (4). Questa lettura, tuttavia, presuppone che nei contesti sessuali uno dei partecipanti chieda all'altro di poter "usare" il suo corpo (così come *A*, nell'esempio del puzzle, chiede a *B* di poterne usare le tessere), se pur al fine di svolgere un'attività congiunta. Lo snodo problematico è, ancora una volta, la riduzione del corpo – tipicamente, del corpo delle donne – a una proprietà di cui disporre come di qualsiasi altro possesso (si veda in merito Du Toit 2009, pp. 35 e sgg.)<sup>16</sup>.

Alle proposte semplici e a qualsiasi tipo di appello aperto che non sia (anche) una richiesta di permesso seguono, lo dicevamo, rifiuti *non* autoritativi. *Contra* McGowan, per accettare o rifiutare avances sessuali, reinterpretate in termini di proposte semplici (o appelli simili), non si richiede l'autorità del parlante: Cindy può rifiutare le avances di Carl non tanto perché gode di autorità sul proprio corpo, quanto perché è la destinataria dell'appello. Cindy soddisfa un semplice requisito di pertinenza che Sally, al contrario, non rispetta. Se il rifiuto di avances sessuali non è un atto autoritativo, allora la riduzione al silenzio delle donne non può passare, come vorrebbe McGowan, attraverso la negazione di autorità pratica<sup>17</sup>.

L'implicazione di un modello di sessualità in aperto contrasto con gli scopi della causa femminista è un problema di natura innanzitutto etico-politica, ma la proposta di McGowan incorre anche in difficoltà di natura teorica. La nozione di riduzione al silenzio introdotta dall'autrice non sembra infatti coerentemente applicabile al rifiuto di avances sessuali. Per capire perché, ammettiamo come valida, per solo amor di argomento, l'analogia tra il caso del pc e il caso delle avances. Si noti che la forma di una richiesta di permesso tipo (si prenda (3) a mo' di esempio – "Posso usare il tuo pc?") è già di per sé indicativa del fatto che chi chiede sa di poter procedere solo previo consenso altrui. Una richiesta di permesso che sia genuinamente tale presuppone per definizione il riconoscimento, da parte del parlante, dell'autorità dell'altro sul dominio rilevante. Nell'avanzare una richiesta di permesso, il parlante assume che l'attività

<sup>16</sup> Ringrazio un revisore anonimo per aver elaborato una variante dell'esempio del puzzle e avermi esortata a specificare che certe proposte implicano richieste di permesso e pertanto richiedono che chi le accetta o rifiuta goda di autorità sul dominio rilevante.

<sup>17</sup> Benché si tratti di una questione largamente empirica non risolvibile facendo "filosofia in poltrona", ritengo plausibile che certe avances sessuali costituiscano richieste di permesso poiché così intese e così recepite. Al di là di che tipo di atto queste o quelle avances siano di fatto, la mia critica investe il modello teorico che fa da sfondo a quasi tutta la letteratura sul *silencing*: un modello incentrato sull'idea che un rapporto sessuale tipo cominci con una richiesta di permesso. Tale modello, come ho cercato di chiarire, implica una visione gerarchica della sessualità tanto ingiusta quanto erronea, secondo cui una parte (tipicamente, la parte maschile) desidera e agisce sulla base di ciò che desidera, mentre l'altra (tipicamente, la parte femminile) è passiva, dotata di agenzialità solo nella misura in cui questa è volta a compiacere il desiderio del partner. Per una critica simile ma rivolta alla letteratura su stupro ed etica sessuale, si veda Gardner (2017).

in questione ricada sotto la giurisdizione dell'interlocutore. Perché mai chiedere il permesso per qualcosa che uno potrebbe fare a prescindere dal via libera dell'altro? Che senso avrebbe cercare di ottenere il tuo consenso per poter usare ciò che è mio o che so non essere tuo? La mia richiesta, in circostanze simili, sarebbe quanto meno difettosa. Nel chiedere a B il permesso per usare un certo pc, A rivela allora la propria consapevolezza circa l'obbligo che ha di chiedere – ovvero riconosce che B, a differenza sua, può disporre del pc ed eventualmente cederlo a terzi. Se l'analogia tra i due casi è valida (e le avances costituiscono richieste di permesso, alla stregua di (3)), un uomo che faccia delle avances sessuali a una donna le riconosce *con ciò stesso* autorità sul proprio corpo. Riconosce il proprio obbligo di chiedere poiché lei (e solo lei) dispone del proprio corpo<sup>18</sup>.

Alla luce di quanto detto, si consideri nuovamente la tesi di riduzione al silenzio di McGowan: i “no” che alcune donne proferiscono in contesti sessuali sono votati al fallimento illocutorio poiché certi uomini, pur recependoli come tentativi di rifiuto, non riconoscono alle donne autorità sul proprio corpo. Ma se l'uomo, nel fare delle avances, sta “chiedendo il permesso” (come McGowan ritiene), l'ipotesi non regge: un uomo che chieda il permesso non può non riconoscere l'autorità del proprio interlocutore sul dominio in oggetto.

A partire dalla formulazione della celebre tesi anti-pornografia di MacKinnon, la nozione di *riduzione al silenzio* è divenuta materia di dibattito in filosofia del linguaggio femminista, ma anche in etica e, più recentemente, in epistemologia (cfr. soprattutto Fricker (2007) sulle diverse forme di ingiustizia epistemica, alcune delle quali si sovrappongono alle tipologie di riduzione al silenzio discusse sopra). Benché il rifiuto di avances sessuali sia stato posto al centro del dibattito come esempio paradigmatico di riduzione al silenzio delle donne, quasi nulla è stato detto in merito a cosa significhi rifiutare. In questo lavoro, ho cercato di offrire un'analisi del rifiuto in termini di atti linguistici. Dall'analisi è emerso che il rifiuto è un atto linguistico di “secondo turno”, ovvero un atto eseguito in risposta a una proposta, un invito, una richiesta, o altri tipi di appello “aperto”. Il rifiuto è un atto complesso, dal carattere ibrido, le cui caratteristiche e condizioni di felicità variano col variare dell'appello che lo precede. In particolare, ho sostenuto che il rifiuto è un atto autoritativo solo se preceduto da una richiesta di permesso. Alla luce dell'analisi condotta, ho poi valutato la proposta teorica di McGowan circa la riduzione al silenzio delle donne (cui contribuirebbero certi tipi di pornografia) – fenomeno che, a suo dire, passa attraverso il mancato riconoscimento, da parte di alcuni uomini, dell'autorità delle donne sul proprio corpo. Ho mostrato che concepire le avances sessuali maschili come richieste di permesso – e quindi le risposte alle avances come atti autoritativi – implica una visione asimmetrica delle relazioni sessuali e un'ingiusta (oltretutto falsa) rappresentazione delle donne come meri oggetti del desiderio maschile anziché soggetti dotati, al pari degli uomini, di *sexual agency*. La proposta di McGowan espone il fianco, inoltre, a critiche relative alla sua coerenza interna, dal momento che, se le avances sessuali sono richieste di permesso (come McGowan suggerisce), facendo un'avance si dimostrerebbe *ipso facto* di riconoscere l'autorità dell'altro sul proprio corpo – il che è esattamente ciò che McGowan sostiene non si dia nei casi di silencing.

Il dibattito sulla riduzione al silenzio delle donne mostra come la teoria degli atti linguistici di Austin possa essere applicata in maniere inedite e, fino a qualche anno fa, insospettabili.

## 5. Conclusione

---

<sup>18</sup> Ciò non vuol dire che l'uomo non possa in seguito ignorare il “no” della donna. Così come A, dopo aver ricevuto un secco “no”, può comunque usare il pc ignorando l'obbligo di non farlo impostogli dal rifiuto di B, allo stesso modo un uomo può ignorare (e, drammaticamente, si dà spesso il caso che gli uomini ignorino) il rifiuto di una donna, determinandone il fallimento perlocutorio.

Gli strumenti teorici messi a punto da Austin ci danno modo di indagare forme di ingiustizia passate largamente inosservate, che hanno a che fare con la sistematica limitazione del potenziale illocutorio di certi parlanti. A causa della propria identità di genere, etnica, religiosa o del proprio orientamento sessuale, certi individui possono fare con le parole meno e peggio di come sarebbero altrimenti stati in grado di fare. Tra le future direzioni di ricerca vi è, innanzitutto, l'indagine circa le strategie per fronteggiare tali forme di ingiustizia discorsiva (sulla nozione di ingiustizia discorsiva, si veda Kukla (2014)); per la delineazione di una possibile contro-strategia si veda Langton (in corso di stampa). Occorre inoltre elaborare un nuovo modello di sessualità, alternativo al cosiddetto "modello del consenso" (per una critica al modello del consenso si veda Anderson 2005). Indagine, questa, che può ancora una volta servirsi del "metodo degli atti linguistici", con il quale reinterprete le avances sessuali come atti altri rispetto a richieste di permesso, oltreché analizzare i numerosi atti linguistici coinvolti nei contesti sessuali, che non si limitano ad avances e risposte alle avances, ma includono svariati atti di negoziazione di ciò che i partecipanti intendono fare e come.

#### BIBLIOGRAFIA

- Anderson, M.J. (2005). Negotiating Sex, *Southern California Law Review*, 41, pp. 101-140;
- Austin, J.L. (1962). *How to Do Things with Words*, Oxford University Press, Londra;
- Bianchi, C. (2009). La parola, in N. Vassallo (a cura di), *Donna m'apparve*, Codice Edizioni, Torino, pp. 83-102;
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New York-Londra;
- Butler, J. (1997). *Excitable Speech: A Politics of the Performative*, Routledge, New York-Londra;
- Caponetto, L. (2016). Silencing Speech with Pornography, *Phenomenology and Mind*, 11, pp. 182-191;
- Coy, M., Kelly, L., Elvines, F., Garner, M., Kanyeredzi, A. (2013). 'Sex without consent, I suppose that is rape': How Young People in England Understand Sexual Consent, Office of the Children's Commissioner, London;
- Cowart, M. (2004). Understanding acts of consent: Using speech act theory to help resolve moral dilemmas and legal disputes, *Law and Philosophy*, 23, pp. 495-525;
- Du Toit, L. (2009). *A Philosophical Investigation of Rape. Making and Unmaking the Feminine Self*, Routledge, New York;
- Dworkin, R. (1991). Liberty and Pornography, *The New York Review of Books* (15 August 1991), pp. 12-15;
- Fricke, M. (2007). *Epistemic Injustice. Power and the Ethics of Knowing*, Oxford University Press, Oxford;
- Gardner, J. (2017). The Opposite of Rape, *Oxford Journal of Legal Studies*, DOI: 10.1093/ojls/gqx022;
- Green, M. (2015). Speech Acts: An Annotated Bibliography, *Oxford Bibliographies Online*, DOI: 10.1093/OBO/9780195396577-0300;
- Hornsby, J. (1993). Speech Acts and Pornography, *Women's Philosophy Review*, 10, pp. 38-45;
- Hornsby, J. (2014). Pornography and 'Speech', in L. Coleman, J.M. Held (a cura di), *The Philosophy of Pornography*, Rowman & Littlefield, Londra, pp. 129-146;
- Hornsby, J., Langton, R. (1998). Free Speech and Illocution, *Legal Theory*, 4, pp. 21-37;
- Kukla, R. (2014). Performative Force, Convention, and Discursive Injustice, *Hypatia*, 29(2), pp. 440-457;
- Lance, M., Kukla, R. (2013). Leave the gun; Take the cannoli! The pragmatic topography of second-person calls, *Ethics*, 123, pp. 456-478;
- Langton, R. (1993). Speech Acts and Unspeakable Acts, *Philosophy & Public Affairs*, 22(4), pp. 292-330;

- Langton, R. (2009). *Sexual Solipsism: Philosophical Essays on Pornography and Objectification*, Oxford University Press, Oxford;
- Langton, R. (in corso di stampa). Blocking as Counter-Speech, in D. Harris, D. Fogal, & M. Moss (a cura di), *New Work on Speech Acts*, Oxford University Press, New York;
- Levinson, S.C. (1983). *Pragmatics*, Cambridge University Press, New York;
- MacKinnon, C. (1987). *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*, Harvard University Press, Cambridge;
- MacKinnon, C. (1993). *Only Words*, Harvard University Press, Cambridge;
- Maitra, I. (2009). Silencing Speech, *Canadian Journal of Philosophy*, 39(2), pp. 309-338;
- Malamuth, N.M., Hald, G.M., Koss, M. (2011). Pornography, Individual Differences in Risk and Men's Acceptance of Violence Against Women in a Representative Sample, *Sex Roles*, 66, pp. 427-439;
- McGowan, M.K. (2009). On Silencing and Sexual Refusal, *The Journal of Political Philosophy*, 17(4), pp. 487-494;
- McGowan, M.K. (2014). Sincerity Silencing, *Hypatia*, 29(2), pp. 458-473;
- McGowan, M.K. (2017). On Multiple Types of Silencing, in M. Mikkola (a cura di), *Beyond Speech: Pornography and Analytic Feminist Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, pp. 39-58;
- Milburn, M.A., Mather, R., Conrad, S.D. (2000). The Effects of Viewing R-rated Movie Scenes That Objectify Women on Perceptions of Date Rape, *Sex Roles*, 43(9/10), pp. 645-664;
- Salih, S. (2002). *Judith Butler*, Routledge, New York-Londra;
- Saul, J., Diaz-Leon, E. (2017). Feminist Philosophy of Language, in E.N. Zalta (a cura di), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/feminism-language/>;
- Sbisà, M. (2009). Illocution and Silencing, in B. Fraser, K. Turner (a cura di), *Language in Life, and a Life in Language*, Emerald, Bradford, pp. 351-357;
- Schegloff, E.A., Sacks, H. (1973). Opening up closings, *Semiotica*, 8(4), pp. 289-327;
- Searle, J.R. (1975). A Taxonomy of Illocutionary Acts, in K. Gunderson (a cura di), *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, VII, University of Minnesota Press, Minneapolis, pp. 344-369;
- Searle, J.R., Vanderveken, D. (1985). *Foundations of Illocutionary Logic*, Cambridge University Press, New York;
- Walton, D. (2006). How to Make and Defend a Proposal in a Deliberation Dialogue, *Artificial Intelligence and Law*, 14, pp. 177-239;
- West, C. (2003). The Free Speech Argument Against Pornography, *Canadian Journal of Philosophy*, 33(3), pp. 391-422;
- Wieland, N. (2007). Linguistic Authority and Convention in a Speech Act Analysis of Pornography, *Australasian Journal of Philosophy*, 85(3), pp. 435-456.